



REGOLAMENTO DE L3 “GIOVANI EUROPEISTI VERDI”

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 dello Statuto di Europa Verde è costituita la giovanile denominata “Giovani Europeisti Verdi”, di seguito indicati con l'acronimo “GEV”.

Articolo 2: Dichiarazione di intenti

La Dichiarazione di intenti è allegata al seguente regolamento.

Articolo 3: Attività

- 1) L3 GEV promuovono la partecipazione giovanile in politica, operando come struttura autonoma di Europa Verde-Verdi. A loro si applicano le norme previste dal Titolo II dello statuto, in particolare gli articoli 17, 18 e 19.
- 2) L3 GEV operano nel rispetto dei principi stabiliti nella Dichiarazione di Intenti di GEV, dei valori fondanti del partito di Europa Verde - Verdi e di quelli stabiliti della Carta dei Valori dei Verdi Europei e della Global Greens Charter dei Global Greens. Inoltre, l3 GEV si impegnano ad operare nel rispetto delle indicazioni contenute nel Memorandum di intenti stipulato con Europa Verde-Verdi, che regola ulteriormente i rapporti tra le due organizzazioni. Nel rispetto di tali valori e norme, l3 GEV mantengono piena autonomia di azione, conformemente alle prescrizioni di questo Regolamento.

Articolo 4: Aderenti e simpatizzanti

- 1) Sono aderenti a l3 GEV l3 iscritti ad Europa Verde-Verdi, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, salvo che, all'atto dell'iscrizione, non abbiano comunicato di non volerne fare parte. L'adesione si esaurisce o per scadenza dell'iscrizione a Europa Verde-Verdi o per sopraggiunto limite d'età al 31 dicembre dell'anno del compimento del 35° anno d'età
- 2) Possono iscriversi a l3 GEV tutt3 l3 giovan3 di età compresa tra i 16 e 35 anni che: non sono iscritti a nessun altro partito e/o giovanile di partito. L'iscrizione comporta l'automatica adesione Europa Verde-Verdi
- 3) Tutt3 l3 giovan3 di età compresa tra i 16 e 35, pur non essendo iscritti ad Europa Verde, possono partecipare alle attività di GEV aderendo come “simpatizzanti”, a condizione che non siano iscritti ad altri partiti.
- 4) L3 iscritt3 e/o l3 simpatizzanti hanno diritto di partecipare alle attività dell3 GEV manifestando liberamente la propria opinione ad ogni livello. Hanno altresì il diritto di partecipare, secondo le modalità previste dal presente regolamento, a determinare la linea politica e ad eleggere gli organi dirigenti.



- 5) Iscritti e simpatizzanti godono dell'elettorato passivo, con le due seguenti limitazioni:
- a) Per ricoprire la carica di Tesoriere è necessario aver compiuto 18 anni;
 - b) Per ricoprire cariche all'interno dell'GEV, a qualsiasi livello, al momento della candidatura l'iscritto e l'simpatizzante non devono aver compiuto 33 anni.
- 6) Tutti gli organi dell'GEV devono almeno avere $\frac{2}{3}$ di persone iscritte ad Europa Verde

Art 5: Modalità di iscrizione

- 1) La domanda d'adesione a l'GEV potrà essere inoltrata seguendo le modalità indicate sul sito internet dell'GEV e di Europa Verde-Verdi. La domanda di registrazione come simpatizzante potrà essere inoltrata tramite il sito dell'GEV. L'adesione come "simpatizzante" a l'GEV è individuale e libera e soggetta ad un'eventuale quota di iscrizione.
- 2) L'GEV riconoscono a chiunque entri in relazione con loro il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità al Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonché ai provvedimenti dell'autorità garante.

Articolo 6: Organi

- 1) Sono organi nazionali dell'GEV: il Consiglio, il Collegio di Garanzia, l'Esecutivo, il Tesoriere e i due Co-portavoce.
- 2) Sono organi regionali dell'GEV: l'due co-portavoce e, per le Regioni con almeno 50 aderenti, l'Esecutivo, composto da un minimo di 4 ad un massimo di 10 componenti, di cui almeno due terzi devono essere iscritti ad Europa Verde-Verdi.
- 3) Tutti gli organi (nazionali e regionali) garantiscono la rappresentanza di genere, ossia nessun genere può essere rappresentato da oltre il 50% + 1 dei membri.
- 4) Tutti gli organi (nazionali e regionali) durano in carica due anni, ad esclusione del Collegio di Garanzia. Il termine del mandato degli organi regionali è svincolato dalle scadenze degli organi nazionali. In caso di dimissioni o revoca di un componente di qualsiasi organismo, il collegio di Garanzia provvede alla surroga con l'primò dell'non eletto, dello stesso genere. In caso di dimissioni o revoca di un co-portavoce, a qualsiasi livello l'portavoce rimasto in carica procede entro 30 giorni alla convocazione dell'assemblea per l'elezione suppletiva. In caso di dimissioni di entrambi l'co-portavoce sarà compito dell'Esecutivo del livello corrispondente convocare l'assemblea per l'elezione suppletiva.

Articolo 7: Consiglio

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo dell'GEV. Esso è composto dai Co-portavoce nazionali, dall'Esecutivo e dai Co-Portavoce di ogni Regione. Il Consiglio è presieduto da due Presidenti eletti al proprio interno nella prima riunione, convocata da l'due Co-portavoce. La coppia di Presidenti è eletta a maggioranza relativa dell'votanti, tra le coppie che presentano la propria candidatura. La coppia di Presidenti deve essere formata da due individui di genere diverso, appartenenti a due regioni differenti. Le successive riunioni sono convocate da l'due Presidenti, d'intesa con l'due Co-portavoce. L'due Presidenti diventano membri di diritto dell'Esecutivo Nazionale de l'GEV
- 2) A maggioranza semplice dell' suoi componenti:
 - nomina il Collegio di garanzia;



- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva le proposte di indirizzo politico (risoluzioni, mozioni, etc.) sollevate dall'Esecutivo o da 10 membri del Consiglio stesso

A maggioranza dei due terzi dell3 componenti:

- delibera sulle modifiche al regolamento, da presentarsi con mozione sostenuta da 1/5 del Consiglio rappresentante di almeno 4 regioni diverse, o da un decimo degli iscritti provenienti da almeno due Regioni.
- delibera sulle proposte di modifica alla dichiarazione di intenti, da presentarsi con mozione sostenuta da 1/5 del Consiglio rappresentante di almeno 4 regioni diverse, o da un decimo degli iscritti provenienti da almeno due Regioni.

Il Consiglio è convocato da l3 President3 almeno 3 volte l'anno ed è da loro presieduto. In caso di inadempienza da l3 President3, l3 due Co-portavoce nazionali potranno inviare un sollecito ufficiale a l3stess3 per richiedere la convocazione del Consiglio. Decorsi infruttuosamente 20 giorni dal sollecito, l3 due Co-portavoce nazionali dovranno provvedere alla convocazione del Consiglio.

Articolo 8: Esecutivo

1) L' Esecutivo è composto da l3 2 co-portavoce, che lo convocano e presiedono, da l3 2 President3 del Consiglio e da 11 componenti eletti, sulla base di candidature collegate a mozioni e alla candidatura dell3 Co-portavoce. L'Esecutivo nomina al suo interno un3 segretario con il compito di redigere i verbali delle riunioni.

2) L'Esecutivo si occupa dell'attuazione del programma ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa dell3 GEV. Nell'ambito dell3 propr3 componenti l'Esecutivo nomina l3 Tesoriere. L'Esecutivo delibera a maggioranza semplice dell3 presenti salvo casi eccezionali specificati nei regolamenti dell'organo. La delibera si considera valida qualora siano presenti almeo la metà più uno dei membri dell'Esecutivo. Fanno parte dell'Esecutivo senza diritto di voto l3 GEV eletti negli organi dirigenti della FYEG (Federation of Young European Greens) e l3 GEV eletti negli organi dirigenti dei GYG (Global Young Greens).

Art 9: Co-portavoce

1) L3 due co-portavoce sono eletti tra l3 aderenti ai GEV. L3 simpatizzanti non possono ricoprire la carica di co-portavoce.

2) L3 due co-portavoce devono essere di genere diverso.

3) L3 due co-portavoce:

a) Rappresentano l3 GEV all'esterno dell'organizzazione, presiedono i lavori dell'Esecutivo e del Consiglio e seguono le linee politiche stabilite nella mozione collegata alla loro elezione.

b) Partecipano con diritto di voto alle riunioni della Direzione nazionale di Europa Verde-Verdi.

Art 10: Tesoriere

1) L3 Tesoriere è nominato dall'Esecutivo, tra l3 propri3 componenti.

2) È responsabile per la gestione amministrativa e contabile dell3 GEV e per il registro dell3 simpatizzanti.

3) È inoltre, responsabile della conservazione dei verbali delle Riunioni del Consiglio dell3 GEV.

Articolo 11: Collegio di garanzia

1) Il Consiglio, a maggioranza dell3 su3 componenti, nomina un collegio di garanzia, composto da 5 membri, incaricato di garantire l'applicazione ed il rispetto del presente regolamento nell'attività degli organi dell3 GEV.

2) Il Collegio di Garanzia riconosce, al proprio interno, un3 Presidente, che ne organizza e modera i lavori, ed un3 segretario, incaricat3 di redigere i verbali delle riunioni e di consegnarli al3 Tesoriere.

3) La durata del mandato del Collegio di Garanzia è pari ad una volta e mezza la durata del mandato dell'Esecutivo come previsto da questo Regolamento.

4) Il ruolo di componente del Collegio di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell3 GEV e/o di Europa Verde. Solo l3 aderenti e simpatizzanti GEV di età inferiore ai 32 anni possono



essere nominati membri del Collegio di garanzia.

5) Non possono essere nominate nel Collegio di Garanzia persone che hanno ricoperto, nei 12 mesi antecedenti, cariche di qualsiasi livello in qualunque organizzazione politica anche giovanile.

Articolo 12: Organi Regionali

1) Gli organi regionali devono rispettare il principio della rappresentanza di genere, come previsto per il co-portavoce e l'Esecutivo a livello nazionale. Qualora a livello regionale non risultasse possibile assicurare la rappresentanza di genere al momento della costituzione degli organi, questi potranno essere ugualmente costituiti ma sarà riservato un numero di posti tale da soddisfare il parametro stabilito di cui al comma precedente. L'organo stesso a maggioranza dei due terzi provvederà, non appena possibile, all'assegnazione per cooptazione dei posti così riservati. L'Organo è tenuto a rendere nota a tutti gli iscritti che si identificano nel genere sottorappresentato, la possibilità di poter presentare la propria candidatura". La nomina dell'1/3 persone/3 cooptate/3 deve essere approvata dalla successiva assemblea dei iscritti.

2) Gli esecutivi regionali promuovono l'organizzazione delle attività della GEV nella propria Regione, attraverso Forum di discussione ovvero circoli tematici e/o territoriali, cui partecipano aderenti e simpatizzanti stabilendo le modalità di organizzazione.

Art. 13: Commissariamenti

1) Nei casi di violazione delle norme del Regolamento o delle norme/valori indicati nei documenti di cui all'articolo 3, comma 2, o, altresì, nei casi di impossibilità oggettiva di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il consiglio nazionale può intervenire nei confronti delle strutture territoriali della GEV adottando i provvedimenti di sospensione o revoca degli organismi dirigenti e l'eventuale nomina di uno o più garanti, deliberando a maggioranza assoluta. Entro un anno dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi in caso di sospensione, o convocata la relativa assemblea in caso di revoca.

2) Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di garanzia, il quale dovrà esprimersi entro 60 giorni.

3) Ciascuna mozione si impegna a garantire la maggior rappresentanza possibile delle Regioni.

Art. 13: Elezioni

1. Le candidature a Co-portavoce nazionale devono essere sottoscritte da un decimo della aderenti o da 7 Consiglieri e inviate al Collegio di Garanzia almeno 45 giorni prima della data delle elezioni. Il Collegio di garanzia entro 6 giorni verifica che siano state sottoscritte da un numero corretto di iscritti o consiglieri. Le candidature devono essere collegate ad una mozione politica e ad una lista di candidati all'Esecutivo. Le candidature e le relative mozioni verranno pubblicate sul sito della GEV. L'Esecutivo in carica garantisce pari opportunità di propaganda per ciascuna delle mozioni presentate.

2. Le liste, collegate a mozioni per l'elezione dell'Esecutivo, possono contenere un numero minimo di candidati pari alla metà degli eligendi e un numero massimo pari al numero totale degli eligendi.

3. Almeno 6 mesi prima del termine del mandato dell'Esecutivo e della co-portavoce, il Consiglio Nazionale, a maggioranza, stabilisce, tra le due successive opzioni, la modalità di elezione degli organismi Nazionali.

a) Elezione diretta

Ciascun iscritto e ciascun simpatizzante potrà, nel corso di apposite assemblee regionali, votare per una delle mozioni presentate potendo, inoltre, esprimere due preferenze di genere diverso per i candidati all'Esecutivo in ogni circoscrizione elettorale. Dette circoscrizioni elettorali e le specifiche modalità di voto verranno determinate di volta in volta dagli appositi regolamenti congressuali in base alle esigenze cogenti di rappresentanza di ambiti territoriali omogenei. Al termine delle votazioni, ricevuti i verbali di ogni singola assemblea regionale, il Collegio di Garanzia proclamerà la coppia di co-portavoce e i componenti dell'Esecutivo risultati eletti, l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni per ciascuna lista avverrà con il metodo proporzionale.

Qualora al termine delle operazioni non siano rispettate le disposizioni previste dall'art 4 c. 6 e art 6 c.2 verrà applicato il metodo dello scorrimento.



b) Congresso per delegati

Il Consiglio nazionale, a maggioranza dei due terzi, approva il regolamento congressuale. Il Collegio di garanzia entro 30 giorni dalla decisione del Consiglio Nazionale calcola il numero complessivo degli delegati, pari al 10% degli aderenti, con arrotondamento all'unità superiore e comunica il numero di delegati spettanti ad ogni regione, stabilendolo attraverso il seguente calcolo: Individua i due quozienti elettorali, dividendo il numero totale della abitanti italiani e il numero totale della iscritti e dei simpatizzanti ai GEV per il numero degli delegati, tenendo conto solo di due cifre decimali, quindi divide il numero di abitanti totali di ciascuna regione e il numero di iscritti e simpatizzanti GEV in quella regione per i due rispettivi quozienti elettorali, che risultano valere al 40% per la popolazione e al 60% per gli iscritti, la media ponderata dei due risultati corrisponde al numero degli eligendi per regione, utilizzando il criterio dei più alti resti. Il numero dei delegati per regione non potrà essere inferiore a due e il numero massimo dei delegati totali non potrà essere superiore a trecento. I delegati sono eletti, con metodo proporzionale da ogni assemblea regionale, sulla base delle mozioni collegate alle candidature a co-portavoce. Le liste di delegati, sottoscritte da almeno il 5% degli aderenti e/o simpatizzanti iscritti in quella regione e accettate dai candidati alla carica di portavoce, saranno presentate almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, al Collegio di Garanzia. Almeno due terzi degli delegati spettanti a ciascuna regione dovranno essere iscritti. I delegati voteranno le mozioni presentate, esprimendo per la lista di candidati all'Esecutivo collegata alla mozione prescelta, due preferenze di genere diverso. Risulteranno eletti a portavoce la coppia di candidati collegati alla mozione che avrà preso la metà più uno dei voti validamente espressi, con eventuale immediato ballottaggio tra le due mozioni più votate, nel caso nessuna abbia ottenuto la maggioranza prescritta alla prima votazione. A ciascuna lista di candidati all'Esecutivo sarà assegnato un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti dalla rispettiva mozione, nella prima votazione. Al fine di garantire la rappresentanza territoriale: nessuna area territoriale (Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto-Adige, e Friuli Venezia Giulia; Centro: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise; Sud: Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) potrà avere complessivamente (tenendo conto anche dei due co-portavoce) più di 5 componenti dell'esecutivo, nessuna Regione potrà avere complessivamente (tenendo conto anche dei due co-portavoce) più di 3 componenti l'esecutivo.

4. Le elezioni per il rinnovo degli organismi dirigenti regionali avvengono attraverso assemblee regionali, le presentazioni delle candidature, direttamente in assemblea, dovranno essere sottoscritte da almeno il 5% degli aderenti e/o simpatizzanti; nella convocazione dell'Assemblea Regionale, che dovrà essere fatta almeno 30 giorni prima, dovrà essere indicato il termine orario per la presentazione delle liste, che non potrà essere prima di due ore dall'orario di inizio.

Art 14 Agorà degli iscritti e degli simpatizzanti

1) Almeno una volta ogni 2 anni è convocata dall'Esecutivo Nazionale l'Agorà degli iscritti a I GEV, momento di confronto e discussione.

Art 15 Partner e Associazioni

I GEV possono aderire ad associazioni nazionali ed internazionali che non siano in contrasto con i valori e principi previsti dall'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.